

"PROMART - Libera Associazione per la Promozione delle Arti"

(in breve PROMART)

con sede legale in (38123) Trento - Strada delle Tabarelle, 220

STATUTO

Nel testo approvato dall'Assemblea sociale, riunita in sessione straordinaria in data 22 marzo 2014

*modificativo dell'atto approvato dall'Assemblea dei soci il 10 maggio 1991***Titolo I - Costituzione e scopi****Art. 1**

E' costituita un'Associazione culturale denominata "PROMART - LIBERA ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE ARTI" (in breve PROMART).

L'Associazione ha sede legale in Trento - Strada delle Tabarelle, 220. L'Associazione intende operare all'interno del territorio provinciale; essa potrà peraltro operare anche in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Art. 2

L'Associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile, nonché dal presente Statuto, che i soci approvano e dichiarano di accettare. L'Associazione è altresì regolata dal D.Lgs. 460/1997, Sezione I, in materia di enti non commerciali.

L'Associazione non si propone finalità di lucro ed è libera, apartitica e illimitata nel tempo. Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione opera senza alcuna discriminazione di razza, di sesso o di credo politico, religioso, sindacale.

Essa intende svolgere attività di utilità sociale e promozione culturale, sia nei confronti degli associati, sia nei confronti di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

A tale fine l'Associazione potrà, in particolare:



- | | |
|----|---|
| a) | promuovere, organizzare e realizzare – anche per conto di terzi – manifestazioni, rassegne espositive, convegni e/o dibattiti e conferenze a livello locale, regionale, nazionale e/o internazionale; |
| b) | istituire, organizzare e gestire premi, borse di studio e concorsi; |
| c) | partecipare a manifestazioni, rassegne espositive, convegni e/o dibattiti e conferenze promosse da terzi (enti pubblici o privati, comitati, associazioni o singole persone) a livello locale, regionale, nazionale e/o internazionale; |
| d) | promuovere attività didattiche e di formazione in favore degli associati e della collettività, mediante l'organizzazione e/o la promozione di corsi e moduli formativi; |
| e) | promuovere e/o concorrere ad attività di natura editoriale per la realizzazione di pubblicazioni, riviste e supporti di comunicazione diversi, con ogni forma di tecnologia; |
| f) | collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e/o singole persone che perseguono scopi e finalità affini a quelle dell'Associazione, anche mediante la stipula di rapporti convenzionati e contributivi; |
| g) | aderire a organismi locali, nazionali e internazionali che abbiano obiettivi coerenti ed assimilabili a quelli dell'Associazione; |
| h) | promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta legittimamente idonea al raggiungimento degli scopi sociali. |

Art. 3

Fatta salva la norma in deroga posta in calce al presente articolo, possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto.

Norma in deroga

Non potranno essere associate le persone fisiche che abbiano esposto e/o pubblicato opere attinenti le arti che l'Associazione intende promuovere (a titolo esemplificativo e non esclusivo: arti visive, musica, letteratura, poesia) e quanti hanno esercitato o esercitano professionalmente dette arti.

Art. 4

Gli aderenti all'Associazione si dividono in soci **Fondatori, Ordinari e Sostenitori**.

a) Sono qualificati soci **Fondatori** coloro che, con riferimento all'Atto Costitutivo originario (13 settembre 1990), hanno concorso alla costituzione dell'Associazione e, alla data di approvazione del presente Statuto, risultano ancora essere tra gli aderenti all'Associazione.

b) Sono soci **Ordinari** tutti coloro che aderiscono all'Associazione, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Tra i soci Ordinari sono da intendersi ricompresi anche i familiari conviventi che aderiscono all'Associazione versando una quota ridotta rispetto a quella ordinaria, nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo.

c) Sono soci **Sostenitori** coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori – nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo – rispetto alla quota associativa ordinaria annuale, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e

passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la relativa disciplina, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento; decorso detto termine senza pronunciamento da parte del Consiglio Direttivo, la domanda di adesione dovrà intendersi tacitamente accolta. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato potrà proporre appello in Assemblea.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura delle quote associative annuali. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 6

Ogni socio può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica e non dà comunque diritto al rimborso della quota sociale versata per l'anno in corso.

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il termine di tempo in tempo fissato dal Consiglio Direttivo;



b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa annuale. E' prevista l'uniformità del rapporto associativo, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 8

Sono qualificati Benemeriti dell'Associazione artisti o personalità particolarmente meritevoli alle quali l'Assemblea sociale, su proposta del Consiglio Direttivo, avrà riconosciuto un significativo apporto all'attività della PROMART.

Titolo II - Organi dell'Associazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', in ogni caso, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione – e, in particolare, con il versamento delle quote associative annuali – possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata.

La delega può essere conferita solo ad altro socio, anch'esso in regola con gli obblighi sociali. Sono ammesse un massimo di due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, ai sensi dell'art. 2532, comma II, del Codice Civile, ed è espressamente escluso il voto per corrispondenza.

Anche gli Enti, regolarmente associati a norma di Statuto, hanno diritto a un solo voto in Assemblea.

Art. 11

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Essa, inoltre, provvede a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività sociale;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli avanzi di esercizio, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego e di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 6;
- deliberare circa l'attribuzione della qualifica di Benemerito dell'Associazione di cui all'art. 8;

- deliberare, in sessione straordinaria, circa le modifiche statutarie, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai soci, per iscritto o a mezzo e.mail o altro mezzo telematico, su espresso consenso del socio, almeno dieci (5, in caso di invio a mezzo e.mail o altro mezzo telematico) giorni prima della data dell'Assemblea stessa, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima, sia di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Copia della convocazione dovrà altresì essere affissa all'albo, presso la sede sociale, a valere quale notifica ai soci, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Dell'assemblea è redatto, a cura del Segretario, regolare verbale da trattenersi agli atti dell'Associazione.

Art. 12

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure, ove richiesto da un terzo dei partecipanti, per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti e, comunque, per l'elezione degli organi sociali.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Andando deserte la prima e la seconda convocazione il Presidente provvederà ad una terza chiamata, da comunicarsi ex novo a distanza di non meno di 15 giorni dalla seconda convocazione. La sessione in terza convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza dei partecipanti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è comunque necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale al momento della convocazione dell'adunata.

Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) a 8 (otto) membri eletti, esclusivamente tra i soci in regola con gli obblighi sociali, dall'Assemblea ordinaria.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati, anche non consecutivi.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sulla base degli indirizzi delle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario/Tesoriere;
- l'ammissione di nuovi soci;
- la proposta all'Assemblea della attribuzione della qualifica di Benemerito dell'Associazione;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del rendiconto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme di legge in materia; i rimborsi saranno liquidati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta espressa richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta per lettera o a mezzo e.mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.



Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto, a cura del Segretario/Tesoriere, regolare verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario medesimo, da trattenersi agli atti dell'Associazione.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà (con arrotondamento all'unità superiore) dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio potrà provvedere alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi, che nomineranno nel loro ambito un Presidente. I Revisori controllano le operazioni contabili e sottoscrivono i rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo riferendone all'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 19

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea tra i soci in regola con gli obblighi sociali, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Titolo III - Patrimonio sociale

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali quote dei soci fondatori, dalle quote associative annuali, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenirle da enti pubblici e privati, altre associazioni e/o singole persone.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle somme accantonate a qualsiasi titolo, fino al loro utilizzo, nonché dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione e nell'ambito delle previsioni di legge che regolano le attività delle associazioni.

Art. 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo che, previa verifica da parte del Collegio dei Revisori, dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il prospetto del rendiconto dovrà essere messo a disposizione di ogni associato presente all'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 22

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV - Arbitrato, scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 23

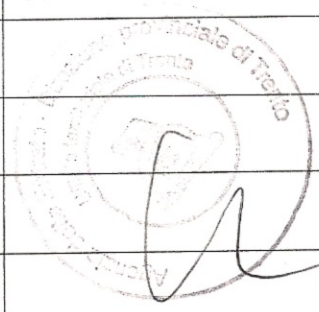
Le controversie tra soci e tra soci e Consiglio Direttivo sono deferite - per l'amichevole composizione - ad un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri scelti tra gli iscritti non componenti il Consiglio Direttivo, dei quali 2 (due) nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, individuato di comune accordo. Il termine ultimo per il ricorso al giudizio del collegio arbitrale è di 30 (trenta) giorni dal generarsi della controversia ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto della controversia stessa. Il collegio dovrà esprimere il proprio giudizio entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del ricorso da parte del/i proponente/i.

Art. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO 25 MAR 2014

REG.

IRCI

VCL

ECL

UN

TOTALE

J. NICOSI

25 MAR 2014

200,00

2267

2013

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15,00, presso il CAAF FABI srl in Trento, Galleria Adria n° 4, giusta convocazione dell'1 marzo 2014 (v. atti), è riunita – in sessione straordinaria, terza chiamata, essendo andate deserte la prima e la seconda convocazione – l'Assemblea dei Soci della PROMART - Libera Associazione per la Promozione delle Arti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- 1) Revisione Statuto sociale;-----
- 2) varie ed eventuali. -----

Sono presenti 6 (sei) Soci, di cui tre a mezzo delega. Il Presidente, constatata – a mente dell'art. 11 del vigente Statuto – la validità della riunione e chiamata alle funzioni di Segretario la signora Annalia Coller, che accetta, prende la parola ed illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno. Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione sulla ipotizzata revisione dello Statuto sociale. Dopo breve dibattito il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto nella stesura (12 pagine) unita al presente verbale, a farne parte integrante.---

L'Assemblea approva all'unanimità, affidando al Presidente o a suo incaricato il compito di ottemperare agli adempimenti formali per dare piena efficacia al nuovo Statuto dell'Associazione.-----

Nulla essendo posto alla discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, la riunione viene tolta alle ore 15.55 del 22.03.2014, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.-----

Il Presidente

Antonio Cossu

Il Segretario

Annalia Coller



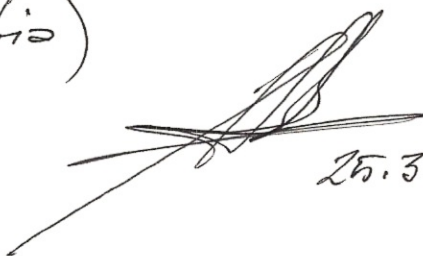
GIORNALI TABACCHI
SIMIONI LORIS
P. IVA 01475980221
VIA ORIOLA, 32 TRENTO

	EURO
8 X 16,00	
VALORI BOLLATI	128,00
TOTALE €	128,00
CONTANTE	

REG. 001 OPER. 1
25-03-2014 12:13
SCONTR. FISCALE N. 51

MF DK 11111438

*Marche da bollo per la registrazione del
nuovo Statuto PROMART (2 copie → 4 marche
per copia)*


25.3.2014